

Allegato "A" al bando emanato con Delibera del Consiglio di Dipartimento Disclimo Rep. n.

Codice Bando 06/2025

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO Collaborazione con soggetto non titolare di partita IVA

L'Università persona del	suo Di	rettore		_ con	sede	(indirizzo)	niciliate	c.f. 0 o per	0382520 la car	conferente) 0427, nella ica presso el presente
atto con delib	era del C	Consiglio	(specifical	re);					
		res	sidente n.						co	odice	il via fiscale
				PR	EMESS	50					
che l'Università, (specificare la struttura conferente)											

 $^{^{1}}$ Con riferimento a progetti di ricerca si ricorda che la prestazione può essere solo a supporto o strumentale



SERVIZIO COORDINAMENTO STRUTTURE DIDATTICO SCIENTIFICHE UFFICIO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E MOLECOLARI



 ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, fornendo i dati soggettivi necessari all'inquadramento fiscale previdenziale ed assicurativo dell'attività oggetto della prestazione da cui risulta che non svolge abitualmente attività di lavoro autonomo (rif. MOD. FISCALE SEF 1);

si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 (OGGETTO DELL'INCARICO) L'Università Politecnica delle Marche, come sopra identificata, conferisce al Dott
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nell'ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. Il Dott./Prof è individuato quale Coordinatore del Progetto/Programma e avrà diritto alla supervisione tecnica dell'attività svolta dal Collaboratore fornendo allo stesso le direttive di massima tese alla corretta esecuzione della prestazione.
ADT 2 (CVOLCIMENTO DELL'INCADICO)
ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL'INCARICO) Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il collaboratore è autorizzato ad accedere ai locali del committente presso negli orari di apertura e funzionamento degli uffici nonché eventualmente ad utilizzare le strutture messe a disposizione dalla struttura conferente che possano rendersi necessarie per l'espletamento della sua attività.
ART. 3 (DOVERI E COMPITI DEL COLLABORATORE) Le modalità dell'erogazione della prestazione saranno determinate di comune accordo tra le parti e il collaboratore organizzerà autonomamente la propria attività salvo il coordinamento spazio temporale della stessa che dovrà essere preconcordato con il responsabile della prestazione senza che ciò comporti in alcun caso un vincolo di subordinazione con l'Università Politecnica delle Marche. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti. Il Collaboratore è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza. Il Collaboratore è altresì tenuto a rispettare le direttive di massima fornite dal Coordinatore del presente contratto e a comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardano il presente contratto. Il Coordinatore procederà a verifiche periodiche sui risultati dell'attività svolta dal Collaboratore con riferimento all'oggetto del presente contratto. A tal fine, il Collaboratore è tenuto a presentare al Coordinatore al termine dell'attività una relazione sull'attività svolta/ oppure il Collaboratore è tenuto a presentare al Coordinatore con la seguente cadenza n_ relazioni intermedie e una relazione finale.
ART. 4 (EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO) La prestazione avrà una durata di (giorni mesi anno) con decorrenza dal La durata inizialmente prevista, previo accordo tra le parti, può subire una contrazione in funzione dei tempi di completamento del progetto cui la prestazione inerisce, fatta salva la necessità di verificare la congruità dell'impegno temporale richiesto al collaboratore.
ART. 5 (CORRISPETTIVO) Il compenso per la realizzazione del Progetto/Programma sarà di € Detto importo è omnicomprensivo di ritenute di legge fiscali, previdenziali, assicurative e di ogni altro eventuale ulteriore onere a carico del Collaboratore.



La collaborazione è soggetta alle ritenute previdenziale fiscali e assicurative stabilite dalla legge per i redditi di cui all'art. 50 co. 1 lett. c-bis) del Dpr 917/86.

La prestazione non dà diritto al trattamento di fine rapporto ed è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995, n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. La prestazione rientra inoltre nel campo di applicazione delle ritenute assicurative INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs 38/2000 in quanto l'attività è soggetta a tutela assicurativa.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

In caso di trasferte del collaboratore per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.

Clausole dipendenti dalla posizione fiscale d	lel collaboratore valid	de in alternativa
Il compenso sarà liquidato in n soluzioni c	iascuna di €	previa acquisizione
di relazione sugli obiettivi raggiunti e dichiarazione del adempimento della prestazione di cui all'art. 1.	Responsabile del pro	ogetto, attestante l'esatto
Il compenso sarà accreditato sul c/c n.	IBAN n	
intestato al collaboratore medesimo presso la		agenzia
La relativa spesa graverà sui fondidella relativa spesa graverà sui fondidella relativa spesa graverà sui fondidella relativa spesa graverà sui fondi	di cui è res	sponsabile il Coordinatore
L'Università non sarà in alcun modo responsabile nel non portate a conoscenza del committente con mezzi		e modalità di pagamento

ART. 5 bis (CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE)

Il Collaboratore <u>in caso di malattia</u> ha diritto all'indennità giornaliera di malattia ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 788, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). In tale ipotesi il rapporto sarà sospeso, **senza erogazione del corrispettivo, e senza che ciò comporti una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza**; la struttura conferente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto stesso, oppure risulta, a causa del protrarsi della malattia, non più utile alla realizzazione dell'obiettivo/progetto specifico.

In caso di malattia comportante la degenza ospedaliera il Collaboratore potrà beneficiare delle disposizioni di cui all'art 51, comma 1, L. n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni.

<u>In caso di maternità</u>, la collaboratrice ha diritto all'astensione dal rapporto per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi la data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva.

In questo caso il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte dell'Università.

La Collaboratrice potrà fare richiesta all'INPS del contributo specifico per la tutela della maternità di cui all'art. 59, comma 16, della L. 449/97, così come modificato dal D.M. 4 aprile 2002, qualora ricorrano le condizioni previste dal suddetto decreto.

E' inoltre possibile usufruire di un periodo <u>di congedo parentale</u> di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, con contestuale sospensione del rapporto e della relativa retribuzione a carico dell'Università; <u>le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di adozioni o affidamento.</u>

In tal caso la Collaboratrice potrà presentare richiesta all'INPS per la corresponsione dell'indennità di maternità.



<u>In caso di congedo per maternità o per congedo parentale</u> il contratto potrà essere prorogato per una durata non superiore a quella dell'assenza, sempre che l'oggetto della prestazione non sia diventato inutile in relazione all'obiettivo/progetto specifico a motivo del quale è stata conferita la collaborazione.

ART. 5 ter (TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL)

Ai fini dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il Collaboratore prende atto che l'Università opererà la ritenuta di sua competenza in occasione dell'erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico e nella misura che il Committente giudica idonea per la specifica categoria.

In caso di infortunio sul lavoro il rapporto di collaborazione rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto. La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.

Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto al Collaboratore alcun compenso, mentre il collaboratore sarà indennizzato da parte dell'INAIL qualora ne ricorrano le condizioni.

Nell'ipotesi in cui il Collaboratore subisca un infortunio sul lavoro, il Committente dovrà effettuare la prescritta denuncia secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)

La struttura conferente, per il tramite dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, provvede limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione alla copertura assicurativa privata per responsabilità civile conto terzi con copertura di spesa a carico del Bilancio di Ateneo.

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni "il Direttore 2 ______ in qualità di datore di lavoro garantisce al collaboratore, che svolge l'incarico nei locali dell'Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie, idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il collaboratore è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 8 (INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE)

Qualora nell'esecuzione del Progetto/Programma dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il Collaboratore, fermo restando il diritto ad essere riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti, accetta le disposizioni vigenti in materia di diritti brevettuali presso l'Università Politecnica delle Marche.

ART. 9 (RECESSO)

Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r con un periodo di preavviso minimo di 10 giorni.

² Il datore di lavoro viene individuato nei seguenti soggetti: Direttore Generale per gli incarichi conferiti dall'Amministrazione centrale, Presidi per gli incarichi conferiti dalle Presidenze, Dirtettori di Dipartimento per gli incarichi conferiti dalle strutture didattico-scientifiche, Direttori dei Centri di servizi di Ateneo per gli incarichi conferiti dai Centri stessi



Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il Collaboratore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Committente e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al collaboratore il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione del Progetto/Programma fino a quel momento conseguita.

ART. 10 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)

Il Collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività dell'Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART. 11 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Collaboratore è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le misure di prevenzione della corruzione attuate dall'Ateneo. Tali documenti sono pubblicati nel sito web di Ateneo alla sezione Amministrazione trasparente.

L'inosservanza alle disposizioni nel Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche è causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 12 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE)

Il collaboratore prende atto che il trattamento dei propri dati avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati ai sensi del suddetto Regolamento.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall' articolo 5 GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Il collaboratore prende atto che i propri dati personali presenti nel proprio curriculum vitae e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche in osservanza del decreto legislativo 33/2013 s.m.i.

Il collaboratore prende atto che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), l'Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'informativa completa è disponibile sul sito di Ateneo alla voce Privacy.

A tal fine il collaboratore con la stipula del presente contratto dichiara di averne preso visione.

ART. 13 (CLAUSOLA DI RINVIO)

Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 ss. c.c. per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409 c.p.c, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

ART. 14 (FORO COMPETENTE)



Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 15 (REGISTRAZIONE)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella allegata al DPR 642/1972 e s.m.i.

Luogo e data	
Letto, approvato e sottoscritto	
Il Direttore della Struttura Conferente	Il Collaboratore
Allegati: - Dichiarazione fiscale - Eventuale Progetto	
ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva sp 4 "efficacia, decorrenza e durata del contratto", ("casi e modalita' di sospensione temporanea del collaboratore", 9 "recesso", 10 "obbligo di riserva comportamento e del piano triennale di prevenzio personali del collaboratore" e 14 "foro competente	(solo per i collaboratori non professionisti 5 bis lla prestazione"), 8 "invenzioni e scoperte de tezza", 11 "obbligo di osservanza del codice d one della corruzione", 12 "trattamento dei dat
Luogo e data	Il Collaboratore